



COPIA

DELIBERAZIONE n. 16
del 01.04.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.' ANNO 2019 CONFERMA.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno** del mese di **aprile**, alle ore **21.36**, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Ordinaria** ed in **prima convocazione** indetta per le ore 21.30, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>
1 - TORRIGIANI ALESSIO	Presente	10 - BROTINI PIERLUIGI	Presente
2 - PONZIANI GRAZIANO	Presente	11 - LUPO LUIGI	Assente
3 - BRUNO EMANUELA	Presente	12 - BENVENUTI CINZIA	Presente
4 - PASQUETTI IVO	Presente	13 - FRANCESCONI DARIO	Presente
5 - TRONCI DANIELE	Presente		
6 - PAPINI MARCO	Assente		
7 - MEINI MIRKO	Assente		
8 - CETRARO MONICA	Presente		
9 - MARIOTTI TIZIANA	Presente		

(Consiglieri Presenti n. 10 - Consiglieri Assenti n. 3).

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. **ALESSIO TORRIGIANI** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, **DR.SSA VERA AQUINO**, incaricato della redazione del presente verbale.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, **FRANCESCONI DARIO, PASQUETTI IVO e PONZIANI GRAZIANO.**

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE
F.to **ALESSIO TORRIGIANI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DR.SSA VERA AQUINO**



(per la discussione di veda la deliberazione n. 14 di questa stessa Seduta)

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di data 30 gennaio 2019, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, qui unita quale Allegato "A", con la quale, in sintesi, si propone di confermare le aliquote e detrazioni per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2019;

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (cit. Allegato "A");

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;

VISTO l'art. 49, primo comma, del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del citato Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato (Allegato "B");

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato "C";

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 27 marzo 2019 ed unito quale Allegato "D";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, nel suo complesso, il Testo Unico sugli Enti Locali;



Con votazione espressa in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10

ASTENUTI: nessuno

FAVOREVOLI: n. 7

CONTRARI: n. 3 (Consiglieri Benvenuti, Brotini e Francesconi)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione di data 30 gennaio 2019, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato "B") e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato "C");

3) DI DARE ATTO altresì che é stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 27 marzo 2019 (Allegato "D");

4) DI DISPORRE la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini notiziali di cui al comma 1 dell'art. 124 del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente, vista l'urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10

ASTENUTI: nessuno

FAVOREVOLI: n. 7

CONTRARI: n. 3 (Consiglieri Benvenuti, Brotini e Francesconi)



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio n. 4

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l'immediata eseguibilità del presente atto.

* * * * *

IL PRESIDENTE

F.to ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA VERA AQUINO



Delibera ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 16
DEL 1 APR. 2019

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

RELAZIONE PROPOSTA N. 22 DEL 30.01.2019

**L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI
ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
'I.M.U.'ANNO 2019 CONFERMA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 639, della Legge 147/2013, che ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 nr. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art.1, comma 703, della Legge 147/2013, il quale stabilisce che comunque l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall' art. 1, comma 380, della legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e all'art. 1, commi 707-728 della Legge 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L.296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI che dall'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto al precedente regime:



- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- il comma 15bis del D.L. 201/2011, convertito con modifiche, dalla Legge 214 del 2011, è stato sostituito dal seguente: "L'imposta di cui al comma 13 del D.Lgs.201/2011 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ed alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
- ,- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS
- che per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione permane la previsione di cui all'art. 13 c. 5 L 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci



assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).

- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

VISTO il D.L. 20/02/2017, n. 14 recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*, convertito in legge dalla L. 18/04/2017, n. 48 che prevede al comma 1-bis dell'art. 7 la possibilità per i comuni di deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati secondo le indicazioni stabilite nella stessa legge;

DATO ATTO che è volontà dell'amministrazione avvalersi di tale previsione normativa;

VISTO il Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Lamporecchio approvato con delibera C.C. n. del 39 23/06/2018;

DATO ATTO che in data odierna, nella medesima seduta, il Consiglio Comunale provvederà a deliberare l'introduzione, all'art. 23 del citato Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza, del comma 1-bis, come segue:

“Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, i patti di cui al precedente comma, ai sensi dell'art 7, c. 1-bis del citato decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 così come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

L'Ente stipula a tal fine apposite convenzioni e può prevedere detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) in favore dei predetti soggetti che assumono a proprio carico quote degli



oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ai suddetti accordi.”

VISTO altresì l'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene attribuita la potestà regolamentare generale alle Province ed ai Comuni delle entrate proprie tributarie;

VISTO l'art.1 comma 169 della L. 296/2006 che così recita “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art.27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, sostituito dal comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che così recita: “Il termine per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e per le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art.1, comma 26, della Legge 208 del 28.12.2015 “Disposizioni urgenti per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) che così dispone: “*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali della finanza pubblica, per l'Anno 2016 è sospesa l'efficacia della Leggi Regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni ed agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'Anno 2015... ”;*

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2017, L. 232/2016, all'art. 1 art. 2, e la Legge di Bilancio 2018, L. 205/2017, all'art. 1, c. 37, hanno confermato il blocco degli aumenti tributari altresì per gli anni 2017 e 2018 come disposto dal comma 26 legge 208/2015 soprarichiamata;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 del 30.12.2018, non proroga all'Anno 2019 il blocco degli aumenti tributari disposto dal comma 26 della legge 208/2015 suddetta, per cui è consentito, a decorrere al 1° gennaio 2019, innalzare il livello della pressione fiscale dopo tre anni di sospensione (2016, 2017 e 2018);

VISTO l'art.172, comma 1, lett. e) del d.lgs.267/2000, che prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTE le aliquote approvate per l'Anno 2018 con Atto CC. 55 del 08 Novembre 2017:

- Aliquota altri fabbricati **10,6 per mille**
- Aliquota aree edificabili e terreni **10,6 per mille**



- Aliquota per immobili, diversi dall'abitazione principale, riconosciuti di
- interesse storico ed artistico..... **9,6 per mille**
- Aliquota abitazione principale categorie A1, A8 e A9
e relative pertinenze **4,0 per mille**
con detrazione di € 200,00

RITENUTO pertanto provvedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria relative all'anno 2019 prevedendo, rispetto al 2018, l'introduzione di detrazioni di cui al D.L. 20/02/2017, n.14, in conformità con quanto disposto al citato art. 23 del comma 1-bis, del Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza, approvato con delibera C.C. n. del 39 23/06/2018 e modificato come sopra specificato;

DATO ATTO del parere favorevole della Giunta Comunale;

RITENUTO, per maggiore chiarezza, che il presente atto debba essere letto in stretta connessione con quello relativo alle aliquote TASI;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 6 del 30 gennaio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020 comprensivo dei suoi allegati e che tale documento è dichiarato immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 20 del 16/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2018-2020;

VISTO il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno con cui è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2018, n. 292;

VISTO il successivo Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 con cui è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso



in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. N. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. N. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi interessato;

DATO ATTO che sarà acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende interamente riportato;

2) **DI CONFERMARE** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'Anno 2018 anche per l'anno 2019 come di seguito indicato:

- | | |
|--|---|
| • Aliquota altri fabbricati | 10,6 per mille |
| • Aliquota aree edificabili e terreni | 10,6 per mille |
| • Aliquota per immobili, diversi dall'abitazione principale, riconosciuti di interesse storico ed artistico..... | 9,6 per mille |
| • Aliquota abitazione principale categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 4,0 per mille
con detrazione di € 200,00 |

(aliquota prevista per legge dal comma 15 bis dell'art. 19 del D.L. 201/2011, così come sostituito dal comma 16 dell'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 suddetta)

3) **DI INSERIRE** nuove detrazioni, pari a € 50 per ogni telecamera installata in favore dei soggetti di cui all'art. 1-bis, art. 7 del D.L. n. 14 del 20/02/2017, precisando quanto segue:



- a. i progetti relativi ai sistemi di sorveglianza devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 23 del comma 1-bis, del Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza, approvato con delibera C.C. n. del 39 23/06/2018 e s.m.i, e idonei alle finalità indicate;
 - b. le detrazioni possono essere applicate esclusivamente agli immobili sui quali sono installati gli impianti;
 - c. le detrazioni sono applicabili per le installazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018;
 - d. le detrazioni sono applicabili per non più di n. 2 annualità a partire dal 2019, e sarà erogato a rimborso sull'IMU pagata in caso di esito positivo dell'istruttoria di esame del progetto;
 - e. nel caso di progetti presentati da amministratori di condominio, le detrazioni spetteranno ai singoli condomini sulla base della ripartizione delle proprietà. Le detrazioni possono essere applicate anche nel caso in cui esistano beni comuni censibili, in tal caso le detrazioni spetteranno al condominio;
 - f. nel caso di progetti presentati da imprese, anche individuali, le detrazioni spettano solo se tali imprese sono dotate da almeno dieci impianti;
 - g. i progetti dovranno essere presentati all'Ufficio Polizia Municipale entro il 30 Aprile dell'anno successivo alle installazioni, per permettere la verifica dei requisiti e la stipula apposite convenzioni;
 - h. le detrazioni devono intendersi annue e riconosciute nei limiti dell'importo annuo per dell'Imposta Municipale Propria dovuto dal soggetto passivo d'imposta per la quota comune;
- 3) **DI STABILIRE** che le presenti aliquote hanno effetto dal 1 Gennaio 2019;
 - 4) **DI DEMANDARE** all'Ufficio Tributi la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, nei termini e con modalità previste dalla normativa vigente;
 - 5) **DI PRECISARE** che Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è la sottoscritta Dott. Michela Bini, Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile;
 - 6) **DI DICHIARARE** la delibera cui si riferisce la presente proposta immediatamente eseguibile, al fine di consentire di adempimenti relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Michela Bini)**



ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 16 DEL 1 APR. 2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
'I.M.U.'ANNO 2019 CONFERMA.**

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE:

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Lamporecchio, 26/03/2019

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO BINI MICHELA**



ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 16 DEL 1 APR. 2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
'I.M.U.'ANNO 2019 CONFERMA.**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lamporecchio, 26/03/2019

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO BINI MICHELA**



ALLEGATO "D" ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 1 APR. 2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
'I.M.U.'ANNO 2019 CONFERMA.**

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

(Delibera C.C. n. 19 del 17 marzo 2018)

Visto l'art. 239 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Esaminata la proposta in oggetto rimessa dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria munita del parere di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta sopra richiamata.

Lamporecchio, 27/03/2019

IL REVISORE
F.to (Dott. Roberto Biancardi)



COPIA

Deliberazione di C.C. n. 16 del 01.04.2019

Il presente Verbale, che consta di n. 15 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la previsione di cui all'art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE

F.to ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA VERA AQUINO

INIZIO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi di Legge dal 16.05.2019 al 31.05.2019

Lamporecchio, 16.05.2019

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA

F.to Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___/___/___ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

[S] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA

F.to Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo, rilasciata dal sottoscritto Funzionario di Segreteria, ex art. 9 - comma quinto, inciso finale - dello Statuto comunale

Lamporecchio,

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA

Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori